

COMUNE DI OVIGLIO

Provincia di Alessandria

ORIGINALE

Deliberazione n.21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare e per diffusione di segnali radio televisivi.

L'anno duemilauno addì ventuno del mese di giugno alle ore 21.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale, si è riunito con la presenza dei signori:

N	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Berruti Francesco	Si	
2	Pozzi Damiano	Si	
3	Campini Francesco	Si	
4	Negri Anna	Si	
5	Dalponte Bartolomeo	Si	
6	Armano Antonio	Si	
7	Bigatti Mario	Si	
8	Dalla Betta Enrico	Si	
9	Terzoni Massimiliano	Si	
10	Ravera Maddalena		Si
11	Merlo Carne	Si	
12	Bonzo Giovanni Battista	Si	
13	Vecchio Antonia	Si	
	Totale	12	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Giovanni Vivaldi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio tecnico/amministrativo (art. 49 c.1 del T.U. n.267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 c.1 del T.U. n.267/2000);
 - il Segretario Comunale (art. 97 c.2 del T.U. n.267/2000) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa delle vigenti norme.

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare e per diffusione di segnali radio televisivi.

In continuazione di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco.

- Considerato che gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e gli impianti per la diffusione dei segnali radiotelevisivi sono soggetti al rispetto oltre che alle disposizioni generali in materia a disposizioni specifiche a livello nazionale.
- Considerato che anche la Regione Piemonte si è attivata in materia e ha allo studio proposte di leggi e disegni di leggi in merito alle quali ha ritenuto opportuno avviare la fase di consultazione con i Comuni.
- Considerato che il Comune di Alessandria si è dotato del regolamento in oggetto ovviamente elaborato in conformità alla vigente normativa.
- Udita la lettura del testi che si compone di n. 14 articoli e rilevato che nel suo insieme può essere approvato rivedendo l'importo della polizza e le sanzioni per le installazioni abusive.
- Convenuto di dotarsi del Regolamento de quo.
- Dato atto che nel corso del dibattito sono emerse preoccupazioni da più parti e rilevato che sia bene disciplinare l'installazione di eventuali stazioni su aree di proprietà comunale distanti dalle abitazioni.
- Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco
-

DELIBERA

- 1) Di approvare il "Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare e per diffusione di segnali radiotelevisivi" nel testo allegato che consta di numero 14 articoli.
- 2) L'entrata in vigore del presente Regolamento è disposta nel rispetto della Legge e dello Statuto Comunale.

La seduta continua.

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 21 del 21.06.2001

COMUNE DI OVIGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE E PER DIFFUSIONE DI SEGNALI RADIO TELEVISIVI.

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Prescrizioni generali
- Art. 4 - Piano delle aree comunali
- Art. 5 - Piano annuale di localizzazione dei siti
- Art. 6 - Installazioni in co-utenza e stazioni radiobase mobili
- Art. 7 - Progettazione e documentazione richiesta
- Art. 8 - Rilascio autorizzazione edilizia
- Art. 9 - Modifiche agli impianti esistenti
- Art. 10 - Vigilanza e controlli
- Art. 11 - Responsabilità e inadempienze
- Art. 12 - Esecutività e norme transitorie
- Art. 13 - Catasto delle sorgenti di emissioni elettromagnetiche
- Art. 14 - Deroghe

Art. 1 - Oggetto

Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e gli impianti per la diffusione dei segnali radiotelevisivi.

Tali impianti, la loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche:

- L. 05.03.1990 n. 46;
- L. 06.12.1991 n. 447;
- D.P.R. 27.04.1955 n. 547;
- Lgs. 19.09.1994 n. 626;
- D. M. 23.05.1992 n. 314;
- L. 07.12.1984 n. 818;
- Norma di buona tecnica CEI 64-x;
- Norma di buona tecnica CEI 81 - x;
- D. M. 10.09.1998 n. 381.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le norme e le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:

- **territorio urbanizzato**, intendendo il territorio, capoluogo e frazioni, edificato o destinato all'edificazione così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale, con una fascia di rispetto di ulteriori 100 metri oltre i confini fissati.

Nel territorio urbanizzato è ammesso un campo elettrico totale massimo di 6 Volt / metro, inteso come valore di cautela, così come indicato dal D.M. 10.09.1998 n. 381, di cui un contributo massimo di 4 Volt / metro per la radio diffusione e per la telefonia cellulare da ripartirsi in misura uguale tra gli esercenti dei sistemi di diffusione dei segnali;

- **aree sensibili**, intendendo le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza in corrispondenza delle quali è ammesso un campo elettrico totale massimo, prodotto dagli impianti fissi radioelettrici per

telecomunicazioni e radiotelevisivi di 3 Volt / metro (inteso come obiettivo di qualità ai sensi del D.M. 381/98);

- **territorio extraurbano**, intendendo il restante territorio comunale, dove è confermato quanto previsto dalla normativa in vigore (D.M. 381/98).

Art. 3 - Prescrizioni generali

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e per diffusione di segnali radiotelevisivi, da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito dovranno essere progettati o adeguati alla L. 05.03.1990 n. 46, art.6, comma 1 (per le competenze in campo edile, elettrico, radio).

Inoltre tali impianti dovranno seguire le seguenti prescrizioni generali:

- a) nell'ambito del territorio urbanizzato o destinato all'edificazione, ogni impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare o per diffusione di segnali radiotelevisivi da realizzarsi o in esercizio, può produrre un livello di campo radioelettrico misurabile in corrispondenza delle aree accessibili alle persone, non superiore a 2 Volt / metro per ogni impianto e deve essere installato ad una distanza di almeno 300 metri dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza, in corrispondenza delle quali non dovrà produrre un livello di campo elettrico misurabile a 1.5 m dal suolo superiore a 1,5 Volt / metro e almeno 100 metri dalle abitazioni;
-
- b) in territorio extraurbano gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e per diffusione di segnali radiotelevisivi da realizzarsi o in esercizio, potranno produrre un livello di campo elettrico non superiore a quanto previsto dal D.M. 10.09.1998 n. 381.
In corrispondenza di edifici destinati a permanenza di persone per un tempo non inferiore a 4 ore, devono essere rispettati i criteri previsti per il territorio urbanizzato;
 - c) ogni antenna trasmittente nella banda a 1800 MHz (da 1700 Rx a 1900 Tx sistema DCS) deve avere un angolo di tilt totale (meccanico + elettrico) pari a 0° (zero), mentre le antenne nella banda 900 MHz possono avere un angolo di tilt meccanico più elettrico non superiore a 10° di inclinazione verso il suolo, rispetto alla verticale;
 - d) i tralicci di supporto alle antenne autonomi, insistenti sul territorio urbanizzato, appoggiati anche su terreno devono superare di almeno tre metri l'altezza delle case o delle strutture

circostanti presenti in un raggio di almeno 200 metri e comunque avere un'altezza non inferiore alle altezze massime di edificazione previste dal Piano Regolatore Generale Comunale per la zona, aumentata di tre metri.

I tralicci di supporto alle antenne posti su edifici, devono superare di almeno tre metri il punto più alto dell'edificio e comunque non inferiore a quanto previsto dal capoverso precedente.

Art. 4 - Piano delle aree comunali.

Il Comune entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, provvederà ad approvare il PIANO DELLE AREE COMUNALI, ovvero la localizzazione delle proprietà immobiliari del Comune ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia cellulare e per diffusione di segnali radiotelevisivi.

Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione annuale dei siti di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Piano annuale di localizzazione dei siti

I gestori degli impianti devono presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano programma per la rete riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare.

Il Comune provvede, sulla base di questi, all'esame ed alla pianificazione annuale dei siti entro 120 gg.

Tale programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento, deve produrre livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile.

Art. 6 - Installazioni in co-utenza e stazioni radiobase mobili

In caso di richiesta di autorizzazione per nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, il Comune, al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione, può invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche.

Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a raggiungere un accordo in ordine alla condivisione degli impianti, il Comune propone alla Regione di autorizzare la

realizzazione dell'impianto a condizione che sia in contenzia con altro impianto esistente nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2 e 3.

Le stazioni radiobase trasportabili (installazioni non fisse) possono essere attivate solo temporaneamente e previa autorizzazione.

Il gestore dovrà presentare una certificazione relativamente al rispetto dei limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Progettazione e documentazione richiesta

Per l'ottenimento dell'autorizzazione edilizia, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare al Comune in duplice copia, la domanda contenente, in aggiunta a quanto già previsto dalla vigente normativa di Piano Regolatore Generale Comunale, la seguente documentazione totalmente in lingua italiana:

- 1) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- 2) Planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 con l'individuazione dell'edificio e dell'area interessata dall'installazione dell'impianto, l'altezza degli edifici per un raggio di 200 metri ed il diagramma di propagazione orizzontale;
- 3) Documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi;
- 4) Relazione tecnica;
- 5) Progetti elaborati ai sensi della L. 05.03.1990 n. 46 e D.P.R. 06.12.1991 n.447, art. 4, comma 2;
- 6) Valutazione di impatto elettromagnetico ambientale redatta da soggetto pubblico abilitato;
- 7) Al fine di facilitare i controlli sui campi elettromagnetici generati nell'ambiente, secondo quanto disposto all'art. 10, in ognuno dei cavi di alimentazione delle antenne trasmettenti deve essere inserito un accoppiatore direzionale o altro dispositivo di misura e registrazione della potenza complessiva effettivamente inviata verso le rispettive antenne.

Art. 8 - Rilascio autorizzazione edilizia

L'autorizzazione edilizia sarà rilasciata a seguito di procedura autonoma secondo i vigenti disposti di legge.

In posizione visibile in area pubblica dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di dimensioni A4 riportante l'indicazione dei seguenti dati relativi all'impianto:

- Stazione per (tipo di impianto)
- Società: (Nome della Società e sede legale attuale)
- Potenza del trasmettitore... Watt, per un totale di Watt - Potenza Effettiva irradiante (Effective Radiated Power – ERP).. -
- Altezza dal suolo del centro dell'antenna in metri, ecc.

Art. 9 - Modifiche agli impianti esistenti

Ogni modifica apportata ad impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste agli artt. 7 e 8.

Art. 10 - Vigilanza e controlli

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte, oltre che dal Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale competente per la tematica radiazioni non ionizzanti, anche dall'Ufficio Ecologia del Comune.

Il Comune di Oviglio potrà predisporre attività di vigilanza e controllo avvalendosi delle proprie strutture o di consulenti esterni e potranno essere previste postazioni permanenti di rilevamento dei campi elettromagnetici, al fine di garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità;
- b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

Le attività concernenti la vigilanza ed il controllo sugli impianti sarà svolta dagli organi competenti almeno con periodicità annuale.

Il Comune può richiedere ulteriori specifiche misure e valutazioni rispetto alla periodicità minima.

Restano escluse le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 11 - Responsabilità e inadempienze

Le responsabilità dell'applicazione del presente regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti e/o dei proprietari degli stessi.

Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto, detto anche "sito", dovrà essere garantito da apposita Assicurazione RC, consegnata al Comune, per danni alle persone ed alle cose interessate, con un massimale di almeno £. 1 miliardo.

Nel caso di accertamento in contraddittorio del superamento dei limiti disposti del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare e ne sarà data comunicazione all'autorità competente.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure stabilite dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione dei nuovi impianti.

Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali e amministrative previste, le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento comportano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) i gestori che installano un impianto senza autorizzazione e la proprietà sulla quale sorge l'impianto sono rispettivamente soggetti ad una sanzione amministrativa da un minimo di £. 5.000.000 ad un massimo di £. 30.000.000;
- b) i gestori che esercitano o modificano un impianto senza autorizzazione e senza attenersi al disposto del presente regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da un minimo di £. 5.000.000 ad un massimo di £ 30.000.000.

Le somme derivanti dalle sanzioni comminate verranno utilizzate per la realizzazione di campagne informative sull'argomento, per la formazione del personale e per l'acquisizione di strumenti di misura e controllo.

Art. 12 - Esecutività e norme transitorie

Le disposizioni di cui al presente regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.

Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati al presente regolamento, entro 360 giorni dalla data d'esecutività del regolamento e per gli stessi dovrà essere prodotta la completa documentazione, al pari delle nuove installazioni oltre alla cartellonistica di cui all'art. 8.

I termini di cui all'art. 5 per il 2001 sono fissati entro 90 giorni dall'esecutività del regolamento.

Art. 13 - Catasto delle sorgenti di emissioni elettromagnetiche

L'Amministrazione Comunale provvederà al rilievo strumentale di tutti gli impianti di emissione elettromagnetica esistenti, entro un anno dall'approvazione del presente regolamento.

Tali rilievi, unitamente alla documentazione elettronica dei singoli impianti, costituiranno il Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche del Comune.

Art. 14 - Deroghe

L'Amministrazione Comunale si riserva con specifici provvedimenti di derogare motivatamente dalle presenti disposizioni.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. **L'IMPIEGATO INCARICATO**
Marco Pavesio

Il Presidente
Berruti Francesco

Il Consigliere
Pozzi Damiano

Il Segretario Comunale
Vivaldi Giovanni



Parere di regolarità tecnica /contabile/ amministrativa
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000

Attestazione della copertura finanziaria
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in oggetto e la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000

Lire
Euro
Int.

Li, **23 GIU. 2001**

Il Responsabile del Servizio

L'IMPIEGATO INCARICATO
Marco Pavesio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,



Li, **23 GIU. 2001**

Il Responsabile del Servizio

Pavesio Marco

ATTESTA


Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **23 GIU. 2001** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c.1 del T.U. 18.08.2000, n. 267);

è stata trasmessa all'organo di controllo in data **23 GIU. 2001** prot. **1806**

Li, **23 GIU. 2001**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,



ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno **25.07.2001**;

decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art.134, c.1 del T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. n.267/2000);

è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi da **23 GIU. 2001** a **7 LUG. 2001** senza osservazioni né opposizioni.

Li, **25.07.2001**



Il Segretario Comunale
Vivaldi Giovanni